



**Deliberazione del
Consiglio Comunale**

COMUNE di FROSINONE

Numero
71

Data
29.11.2019

Oggetto: Adozione del provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle Società partecipate (ex Art. 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18.00** e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale :

			Presente	Assente				Presente	Assente
1	Ottaviani	Nicola	P		18	Gagliardi	Carlo	P	
2	Piacentini	Adriano	P		19	Bruni	Sara	P	
3	Fabrizi	Gianpiero		A	20	Ferrara	Marco	P	
4	Rotondi	Mariarosaria	P		21	Fagiolo	Domenico	P	
5	Mansueto	Giovambattista	P		22	Cristofari	Fabrizio		A
6	Campioni	Andrea	P		23	Pizzutelli	Angelo	P	
7	Campoli	Achille	P		24	Venturi	Norberto		A
8	Magliocchetti	Danilo	P		25	Sardellitti	Alessandra		A
9	Masecchia	Riccardo		A	26	Savo	Vincenzo	P	
10	Mangiapelo	Thaira	P		27	Scasseddu	Fabiana	P	
11	Patrizi	Debora	P		28	Vitali	Vittorio		A
12	Caparrelli	Claudio	P		29	Calicchia	Massimo	P	
13	Guglielmi	Igino	P		30	Riggi	Daniele		A
14	Renzi	Corrado	P		31	Bellincampi	Christian	P	
15	Diamanti	Isabella		A	32	Mastronardi	Marco	P	
16	Verrelli	Sergio	P		33	Pizzutelli	Stefano	P	
17	Trina	Francesco		A					

Assegnati N. 33 In carica N. 33 Presenti N. 24 Assenti N. 9

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Manchi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di Presidente.

La seduta è pubblica.

Preso atto che risultano presenti i 24 consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr. Adriano Piacentini, introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno concernente: "Adozione del provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle Società partecipate (ex art. 20 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)". Per l'illustrazione dell'atto concede la parola la Sindaco che, nel corso del suo intervento, dà lettura della proposta di deliberazione. Aperta la discussione generale interviene il Consigliere Stefano Pizzutelli che dichiara di condividere il contenuto della delibera. Chiede infine al Sindaco di farsi parte diligente per chiudere definitivamente le società partecipate in liquidazione. Il Sindaco dà mandato al Dirigente della Governance di sollecitare l'iter della liquidazione. Poichè nessun altro consigliere chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Governance;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la propria deliberazione n. 402/2017 con la quale l'amministrazione comunale, in ossequio all'art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che a seguito della ricognizione dovevano necessariamente essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) non soddisfacenti dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.,
- 3) per le quali si verificchino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO l'esito della ricognizione in questione è riassunto nel seguente schema:

Quadro di riepilogo	
Frosinone Multiservizi spa -	In stato di fallimento
Società Interportuale Frosinone – SIF spa	In liquidazione e Dismissione quote – avviata prima del 23/09/2016
Ciociarria Sviluppo Scpa	In liquidazione e Dismissione quote – avviata prima del 23/09/2016
Aeroporto di Frosinone spa	In liquidazione - avviata prima del 23/09/2016
Società Ambiente Frosinone - SAF spa	In esercizio

RILEVATO che le società partecipate di cui sopra sono tutte in liquidazione o in procedura concorsuale, fatta eccezione per la Saf Spa in esercizio, e che pertanto non è possibile procedere con l'alienazione delle relative quote;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento aggiornato con l'atto ricognitivo di cui sopra ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

Considerato che l'articolo 20 del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, le stesse debbano effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTE le linee guida redatte dal DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI e relative alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014. (pubblicate sul portale del Tesoro in data 23/11/2018);

PRESO ATTO CHE, secondo le linee guida, il provvedimento di cui all'art. 20 del TUSP, adeguatamente motivato, debba essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Sempre secondo tali linee guida per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con delibera consiliare.

CONSIDERATO CHE per la Società Ambiente Frosinone - SAF spa sussistono ancora i requisiti richiesti, come specificamente individuati dagli art. 4 e 5 del T. U. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in ordine alla regolarità tecnico e contabile dell'atto;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente proposta di deliberazione e ne ha autorizzato l'ulteriore corso nella seduta del 23.10.2019;

Visto che che la Sesta Commissione Consiliare, competente per materia, ha espresso parere favorevole nella seduta del 07.11.2019;

Preso atto che al momento della votazione sono presenti 21 consiglieri (assenti: Fabrizi, Masecchia, Guglielmi, Diamanti,Trina, Cristofari, Pizzutelli Angelo, Venturi, Sardellitti, Savo, Vitali e Riggi)

Con voti favorevoli 21 espressi in forma palese, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare il provvedimento d'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Frosinone detiene partecipazioni dirette o indirette come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che non risulta necessaria alcuna modifica al piano di razionalizzazione già adottato;

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to **Dr. Adriano Piacentini**

Il Vice Segretario Comunale
f.to **Dott. Andrea Manchi**

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
F.to Ferrari Enrica

li,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li,

Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
Ferrari Enrica

Al Dirigente del Settore Governance per l'esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè